



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		
AZIENDA SANITARIA LOCALE SASSARI		 <small>A. D. MDLXII</small>
		AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI , PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI SORVERGLIANZA MEDICA PER LA RADIOPROTEZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI AL RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA, AI SENSI DEL D.Lgs. 17/03/1995 N. 230 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con l'acronimo A.O.U., con sede legale in Sassari, in Via M. Coppino, 26, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Commissario Dr. Giovanni Cavaliere nato a Campogalliano (Mo) il 05/05/1950, C.F. CULGNN50E45B53PQ domiciliato per la carica presso la medesima;

e

L'Azienda Sanitaria Locale di Sassari, di seguito indicata con l'acronimo A.S.L., con sede a Sassari in Via Monte Grappa,82, C.F. 92005870909, in persona del Commissario , legale rappresentante, Dott. Paolo Manca, nato ad Oschiri l'11/12/1942, C.F. MNCPLA42T11G153V, domiciliato in tale sua qualità presso la sede dell'ASL Sassari;

premesse che:

l'A.O.U., nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano l'esposizione di persone a radiazioni ionizzanti;

l'A.O.U., in ottemperanza al disposto dell'art. 87 D.Lgs. 230/95, deve sottoporre alla sorveglianza medica, ivi prevista, i soggetti esposti a radiazioni ionizzanti presso le strutture Aziendali, ad eccezione dell'Istituto di Medicina Nucleare, ai sensi dello stesso decreto legislativo del 17/03/1995 n. 230 (attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641/ Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. 26/05/2000 n. 187 (attuazione della direttiva 97/43/ Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche), nonché del D.Lgs. 241/2000 e s.m.i. ;

l'A.O.U. non dispone di proprio personale medico con la qualifica necessaria di medico autorizzato ai sensi degli articoli 83, 87 ed 88 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., che proceda alle visite mediche preventive (art. 84), periodiche e straordinarie (art. 85), alla sorveglianza medica (art. 83 e 87) dei soggetti i quali, nell'ambito della detta A.O.U., siano stati considerati come esposti al rischio di radiazioni secondo quanto previsto nel citato decreto, ed a tutte le attività comunque demandate, appunto al Medico Autorizzato, secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria dell'A.O.U.;

l'A.O.U. ha richiesto di potersi avvalere, per l'espletamento delle attività di cui sopra, delle prestazioni professionali del Dott. Alessandro Arru (nato a Sassari il 03/11/1958), Medico Autorizzato ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 230/95 e Dirigente Medico dipendente dell'ASL, il quale ha dato la propria disponibilità, ed è stato autorizzato dalla stessa ASL a prestare tali attività al di fuori del normale orario di servizio, secondo le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente;

tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Le parti convengono che l'A.O.U. per l'assolvimento degli obblighi di cui alla premessa della presente convenzione, si avvale delle prestazioni professionali del Dott. Alessandro Arru, Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la ASL di Sassari ed iscritto nell'elenco nazionale dei medici autorizzati alla sorveglianza medica della radioprotezione al N. 1106, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 230/95, il quale ha manifestato la propria disponibilità.

Tale attività viene svolta al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del CCNL 8/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, secondo i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro e predeterminando, attraverso la presente convenzione, il compenso e le modalità di svolgimento.

Articolo 2

Il Dott. Alessandro Arru (nato a Sassari il 03/11/1958) di seguito indicato con l'espressione "Medico Autorizzato", deve assicurare le seguenti prestazioni a favore dell'A.O.U. relativamente ai soggetti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti presso le strutture Aziendali, ad eccezione dell'Istituto di Medicina Nucleare, ai sensi del citato D.Lgs. 230/95, secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria dell'A.O.U. ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- visite mediche preventive (art. 84 D.Lgs. 230/95);
- visite mediche periodiche e straordinarie (art. 85 D.Lgs. 230/95);
- richiesta di allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proposta di reinserimento di essi quando si accerti la cessazione dello stato di non idoneità (art. 86 D.Lgs. 230/95);
- ogni altro adempimento o attività comunque demandati, dallo stesso decreto (artt. 83-93) e dalle norme di legge o regolamenti di esecuzione del medesimo, al Medico Autorizzato.

Articolo 3

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Medico Autorizzato, fermi restando gli altri compiti di cui sopra, è tenuto in particolare a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 89 del D.Lgs. 230/95, effettuando tutti gli accessi a tal fine necessari, nei luoghi dove prestano servizio e/o operano i soggetti sottoposti alla sua sorveglianza medica.

Il Dott. Alessandro Arru è autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s. m. i., con il presente atto, al trattamento, nei modi e nei limiti di legge, dei dati personali detenuti dall'A.O.U. per le attività d'Istituto, ai soli fini dell'espletamento del suo incarico di Medico Autorizzato e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, il Dott. Alessandro Arru è, inoltre, tenuto a mantenere il segreto ed a non dare informazioni e/o notizie di quanto venga a conoscenza sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali dell'A.O.U..

Articolo 4

L' A.O.U. si impegna ad assicurare al Medico Autorizzato le condizioni necessarie per il regolare svolgimento del suo compito, fornendo qualunque informazione e documentazione che egli ritenga necessaria per la valutazione dello stato di salute dei soggetti esposti e delle condizioni di lavoro, incidenti, sotto il profilo medico, su giudizio di idoneità di cui al D.Lgs. 230/95.

Articolo 5

Al Medico Autorizzato, in assenza di uno specifico tariffario Aziendale, è riconosciuto un compenso determinato secondo il vigente tariffario minimo AIRM per ciascuna specifica attività prestata, al netto dell' IRAP a totale carico dell'AOU, in ogni caso non superiore ad un importo annuo lordo massimo, onnicomprensivo, di €. 16.000 (euro sedicimila/00).

Per il pagamento dei compensi, come sopra stabiliti, la ASL invierà all'A.O.U. fattura relativa alle attività prestate dal Medico Autorizzato nel trimestre precedente, e l'A.O.U. provvederà, con cadenza trimestrale, al pagamento nei novanta giorni successivi alla ricezione della stessa fattura. I compensi devono, pertanto, affluire alla A.S.L., la quale provvederà ad attribuirli all'avente diritto, Dott. Alessandro Arru, nei modi e nella misura di cui al Regolamento Aziendale vigente.

Ai fini della documentazione delle prestazioni rese dal Medico Autorizzato, alla fattura di cui sopra saranno allegati appositi verbali degli accessi effettuati presso l'A.O.U., con la sintetica specificazione delle attività eseguite in occasione di ciascuno di essi e con l'apposito visto di conferma ed approvazione da parte della Direzione Sanitaria dell'A.O.U..

All'infuori dei compensi così determinati, nessun onere ulteriore sarà a carico dell'A.O.U..

Articolo 6

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 01/01/2010 fino al 31/12/2010. La convenzione potrà essere rinnovata con il consenso espresso delle due parti e sul presupposto della conferma della disponibilità da parte del Dott. Alessandro Arru. Le parti possono comunque recedere anticipatamente dal contratto, mediante preavviso, da inviarsi con lettera raccomandata A/R, almeno tre mesi prima della data di operatività del recesso.

Resta, inoltre, salva la facoltà dell' A.O.U. di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, senza preavviso, ove fosse in grado di provvedere agli adempimenti di legge con proprio personale dipendente.

Articolo 7

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si intende richiamata la vigente normativa in materia. La presente convenzione composta da tre pagine, viene redatta in duplice originale e sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Sassari, _____

Il Commissario dell'A.U.O. di Sassari
Dr. Giovanni Cavalieri

Il Commissario dell'A.S.L. di Sassari
Dott. Paolo Manca